COMUNE DI LIVERI

PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

PERSONALE,URP,PUBBLICA ISTRUZIONE,ASSISTENZA, INVALIDI CIVILI

N. 01 DEL 13/02/2020

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.16 DEL 06/06/2019 CON IL QUALE ALLA SOTTOSCRITTA E' STATO CONFERITO L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO "V" PERSONALE, URP, PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSISTENZA, INVALIDI CIVILI E CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 107 DEL D .L. VO N. 267/2000.

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO;

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che l'art. 10 del Decreto n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 dell' 11/08/2014, si è espresso in materia di abrogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali;

-che il comma 2 bis del citato articolo introdotto in sede di conversione dispone che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma,della legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per tutti gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4, e5 della tabella D, allegata alla legge 08.06.1962, n. 604, e successive modificazioni e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

-che in base alle disposizioni suddette, è stata abolita la quota dei diritti di segreteria (rogito) in favore dei segretari comunali, con seguenti eccezioni:

-segretari che non hanno la qualifica dirigenziale;

-segretari che operano nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Dâto atto che nel comune di Liveri non ci sono dipendenti con qualifica dirigenziale;

Ritenuto, di tenere della richiamata normativa (D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014) per la liquidazione dei diritti di rogito a favore del Segretario comunale, come di seguito indicato:

-Percepiscono i diritti di rogito:

a)i segretari delle fasce C;

b)i segretari delle fasce A e B ma solo se nell'Ente in cui operano non è impiegato personale dirigente;

il criterio di ripartizione e' il seguente:

-si dividono i diritti, Comune e segretario ufficiale rogante;

-il valore dei diritti, Comune e segretario ufficiale rogante;

-il valore dei diritti di rogito percepibili dal segretario e' pari ad "un quinto dello stipendio";

Per effetto dell'art. 75% e del DL 90/2014 (il cui primo comma ha abrogato il comma 4 dell'art.41 della legge 312/1980, mentre il secondo comma ha riscritto l'art. 30 comma 2 della legge 734/1973) e' scomparso ogni riferimento ai parametri numerici del 75% e del 90% che, moltiplicati tra loro, danno la quota del 67,50% dell'ufficiale rogante;

Oggi, l'unico parametro numerico con il quale calcolare la quota di competenza del segretario e' dato dal quinto dello stipendio in godimento";

Il comma 2 bis dell'art. 10 del decreto non rinvia a regolamenti attuativi ministeriali o del singolo Ente. Pertanto, trova immediata applicazione.

Ai contratti rogati fino al 24 giugno 2014 si applica la ripartizione previgente con il parametro del 67,50% ed il tetto del 30% dello stipendio in godimento.

Per i contratti successivi trova invece applicazione il nuovo criterio di suddivisione con il tetto di 1/5 dello stipendio;

In conclusione:

-i diritti di segreteria sono attribuiti al 100% al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento";

-raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilita' del Comune;

-l'art. 41 della Legge n.312 dell'art.312 del 11.07.1980 è abrogato e la misura percentuale al Segretario comunale è ora disciplinata dall' art.30 comma 2 bis della legge 734/1973;

il provento dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune.

-al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%;

-la liquidazione dei diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito, al segretario può essere fatta dopo ogni contratto;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti n. 18 del 24.07.2018, la quale enuncia il seguente dispositivo:

"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonche' ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Preso atto che si rende necessario liquidare i proventi per diritti di segreteria relativi ai contratti stipulati dal Segretario comunale dott. Raffaele Quindici nell'anno 2019;

Visti gli allegati prospetti all'uopo predisposti che riepilogano i diritti di segreteria incamerati dal Comune di Liveri (NA) per un importo complessivo di euro 848,54 relativi ai contratti stipulati dal Segretario comunale dott. Raffaele Quindici nell'anno 2019;

Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 e le disponibilità ivi iscritte;

Visto il predisponendo bilancio 2020/2022;

DETERMINA

1 – la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 – di dare atto che nel Comune di Liveri non ci sono dipendenti con qualifica dirigenziale;

3 – di liquidare in favore del Segretario comunale Dott. Raffaele Quindici la somma complessiva di euro 848,54, secondo il prospetto allegato, quale importo dei diritti di segreteria relativi ai contratti stipulati dal precitato dott. Raffaele Quindici nel corso dell'anno 2019;

4 – di imputare la spesa nel modo che segue:

- Euro 848,54 all'int. 01.02- 01.01.01.01 del bilancio2020 in conto Residui.

5 – di trasferire la precitata somma al Comune di Taurano (AV), per il pagamento a favore del Segretario comunale dott. Raffaele Quindici.

COMUNE DI LIVERI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DIRITTI DI ROGITO PERCEPITI DAL SEGRETARIO COMUNALE NELL'AN NO 2019.

CONTRATTO REP. NUM.	DEL	CONTRAENTE	IMPORTO DIRITTI DI ROGITO (IN EURO)
1/2019	28/01/2019	SCHETTINO LUIGI	94,32
2/2019	28/03/2019	SO.GE.R.T.	279,12
3/2019	18/04/2019	LA REGINA S.A.S.	132,20
4/2019	21/05/2019	T.F. COSTRUZIONI S.R.L.	284,00
5/2019	16/07/2019	BARBATO NICOLA	58,90
TOTALE			848,54

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Quindici

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

==========

SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE

VISTO IL PROVVEDIMENTO CHE PRECEDE, SE NE ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO A VALERE SUGLI INTERVENTI 01 02 01 01 01 01 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO, NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA' FIANZIARIA SULLO STESSO ACCERTATA IN CONFORMITA' ALL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25/2/1995 N. 77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

==========

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 13 FEB. 2020 E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI LIVERI VI RIMARRA' PER UN PERIODO DI 15 GIORNI COONSECUTIVI, CON LE MODALITA' DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 1 DEL 31/01/2011.

LIVERI Lì 13 FEB. 2020

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Quindici

==========

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL GIORNO _____ AL GIORNO E CONTRO DI ESSA NON SONO STATI PRESENTATI RECLAMI

LIVERI Lì_____

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE